Mt. 5, 37:

Ma il

vostro

parlare

sia

si si no no

ciò che è in

più

vien dal

maligno.

Ubi Veritas et lustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione Attuazione e Informazione - Disamina - Responsabilità

Anno XXV n. 1

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

15 Gennaio 1999

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE . PENNE . PERO : . NON VOLER SAPERE CHI L HA DETTO MA PONI MENTE A CIO CH'E DETTO . (Im. Cr.)

Le consacrazioni episcopali di Sua Ecc.za Mons. LEFEBVRE doverose nonostante il "NO" del PAPA

Sono trascorsi dieci anni (1988-1998) dalle consacrazioni episcopali compiute da sua ecc.za mons. Lefebvre. In questi dieci anni lo "stato di necessità" della Chiesa e delle anime, cui egli si appellò per motivare il suo gesto, si è ulteriormente aggravato. Riteniamo perciò sommamente utile pubblicare sull'argomento due studi – uno teologico ed uno canonico – necessariamente stringati, ma – riteniamo – esaustivi, affinché le anime non si privino, per mancanza di adeguata informazione, del soccorso che nell'opera di mons. Lefebvre la Provvidenza ha voluto offrire loro in questi tempi di straordinaria crisi nella Chiesa.

Studio Teologico

Premessa

. 1

Queste note non sono per coloro che negano l'esistenza di una crisi ecclesiale di eccezionale gravità o perché non hanno occhi per vederla o perché hanno interesse a negarla; le presenti note sono coloro che, pur ammettendo l'esistenza nella Chiesa di una crisi fuori dell'ordinario, non sanno tuttavia giustificare alla luce della dottrina cattolica il gesto fuori dell'ordinario compiuto da sua ecc.za mons. Lefebvre il 30 giugno 1988, quando, nonostante il "no" del Papa, trasmise il potere d'ordine episcopale a quattro membri della Fraternità da lui fondata.

Com'è noto, mons. Lefebvre giustificò il suo atto appellandosi allo stato di
necessità. La forza di questa causa scusante non fu sottovalutata dalle autorità
vaticane, le quali non la contestarono sul
piano dottrinale, ma risposero con un argomento di fatto e cioè che non c'era
stato di necessità¹, ben sapendo che, se
esso ci fosse stato, l'operato di mons. Lefebvre sarebbe stato pienamente giustificato, anche per quanto concerne il "no"
del Papa, dalla dottrina cattolica sullo
stato di necessità.

La forza della giustificazione addotta da mons. Lefebvre sfugge, invece, ai più per il semplice fatto che la dottrina cattolica sullo stato di necessità, riguardando i casi straordinari, ai quali si applicano principi straordinari, è generalmente poco nota. Ci proponiamo, perciò, di illustrarla sia pur brevemente, affinché in materia così grave si proceda con coscienza bene informata e quindi tranquilla.

I principi che qui richiameremo si trovano in qualsiasi trattato De caritate erga proximum, De poenitentia (iurisdictio in specialibus adiunctis = giurisdizione in circostanze straordinarie), De Legibus (particolarmente de cessatione legis ab intrinseco e de epikia sine recursu ad principem= epicheia - in senso proprio senza ricorso al Capo) nonché nei vari dizionari di teologia e di diritto canonico alle voci carità, equità, epicheia, cause scusanti dall'obbligazione legale, impossibilità, necessità, obbedienza, resistenza al potere ingiusto, cessazione dell'obbligo della legge ecc.

Prima di richiamare i principi fondamentali sullo stato di necessità e di applicarli al caso in questione, ci preme sottolineare che è un controsenso ammettere una crisi straordinaria nella Chiesa e, al tempo stesso, pretendere di misurare quanto è stato fatto in siffatte circostanze straordinarie col metro delle norme valide nelle circostanze ordinarie. È contrario alla logica e alla stessa dottrina della Chiesa.

La legge, infatti, «deve fondarsi sulle condizioni più ordinarie della vita sociale e di conseguenza fa necessariamente astrazione da quelle che si presentano solo raramente»2. E San Tommaso: «Le leggi universali... sono stabilite per il bene della massa. Perciò nell'istituirle il legislatore tiene presente quello che avviene ordinariamente e nella maggior parte dei casi » (S. Th. II II q. 147 a. 4). Perciò – insegna ancora San Tommaso - nei casi «che capitano di rado» e nei quali «succede... di dover agire fuori delle leggi ordinarie», «bisogna giudicare in base a principi più alti delle leggi ordinarie» (S. Th II II q.51 a. 4). Questi "principi più alti" sono i «principi generali del diritto divino ed anche umano» (Suarez De Legibus 1.VI c. VI n. 5) che suppliscono al silenzio della legge positiva.

La Chiesa ci autorizza ad applicare detti principi allorché, per i casi non previsti dalla legge, rinvia ai principi generali del diritto e alla comune e costante sentenza dei Dottori, la quale, appunto perché comune e costante, deve ritenersi canonizzata dalla Chiesa³.

Ciò premesso, offriamo per comodità dei lettori un prospetto degli argomenti che qui di seguito tratteremo.

Prospetto

1. Doveri e poteri di un Vescovo in stato di necessità

Stato di necessità e suoi diversi gradi

Odierno stato di grave necessità spirituale generale o pubblica ovvero grave necessità di molti

●1° principio: la grave necessità di molti va equiparata alla necessità estrema del

singolo

- •2° principio: la grave necessità generale o pubblica senza speranza di soccorso da parte dei legittimi pastori impone, per diritto naturale e divino, un dovere di soccorso "sub gravi", che per un Sacerdote e specie per un Vescovo è radicato nel proprio stato
- Odierno stato di grave necessità generale o pubblica senza speranza di soccorso da parte dei legittimi Pastori

Dovere di supplenza dei Vescovi

- •3° principio: nella grave necessità generale o pubblica il dovere di soccorso è coestensivo al potere d'ordine (e non di giurisdizione) e il potere di giurisdizione scaturisce dalla domanda dei fedeli, e non dal consenso del Superiore gerarchico (Ecclesia supplet iurisdictionem)
- Questa dottrina sulla "giurisdizione supplita" si applica anche al caso di un Vescovo che in una straordinaria necessità consacri un altro Vescovo e il primato di giurisdizione del Papa non è in discussione/ Conferma storica
- Confutazione di alcune obiezioni erronee

2. Soluzione del problema posto dal "no" del Papa

Il "no" del Papa

- •4° principio: nella necessità il dovere di soccorso è indipendente dalla causa di necessità e quindi obbliga anche qualora sia il Superiore a mettere le anime in stato di necessità
- 65° principio: è proprio della necessità far cessare nel Superiore il potere di obbligare e, se di fatto obbliga, il suo comando non è vincolante (inefficax)
- •6° principio: è proprio della necessità mettere il suddito nell'impossibilità (fisica o morale) di ubbidire
- ●7° principio: chi, costretto dalla necessità, non ubbidisce non mette in questione l'Autorità nel suo legittimo esercizio
- OUna parola sull'epicheia "sine recursu ad Principem"

- Confutazione di altre obiezioni erronee
- Conclusione

1. Doveri e poteri di un Vescovo in stato di necessità

Stato di necessità e suoi diversi gradi

Lo stato di necessità consiste in "una minaccia ai beni spirituali alla vita, alla libertà o altri beni terreni" 4.

Se la minaccia riguarda i beni terreni, si ha necessità materiale; se riguarda i beni spirituali, si ha necessità spirituale, necessità di tanto «più impellente di quella materiale» di quanto i beni spirituali sono più importanti dei beni materiali ⁵.

Nella realtà possono darsi vari gradi di necessità spirituale, ma comunemente i teologi ne distinguono cinque:

- necessità spirituale ordinaria (o comune): è quella in cui versa qualsiasi peccatore in circostanze ordinarie;
- necessità spirituale grave: è
 quella in cui versa un'anima
 minacciata in beni spirituali di
 grande importanza, come la fede e i buoni costumi;
- 3) necessità spirituale quasi estrema: è quella in cui versa un'anima, che, senza il soccorso altrui, molto difficilmente potrebbe salvarsi;
- 4) necessità spirituale estrema: è quella in cui versa un'anima che, senza il soccorso altrui, non potrebbe salvarsi o lo potrebbe così difficilmente che la sua salvezza può ritenersi moralmente impossibile;
- 5) necessità spirituale grave generale o pubblica: è quella in cui versano più anime minacciate in beni spirituali di grande importanza, come la fede e i buoni costumi.

Canonisti e teologi adducono comunemente quale esempio di grave necessità spirituale generale o pubblica le epidemie e la diffusione pubblica di un'eresia⁶.

Odierno stato di grave necessità spirituale generale o pubblica ov-

vero grave necessità di molte anime

Oggi esiste uno stato di grave necessità spirituale generale (o pubblica), perché molti cattolici sono minacciati nella fede e nei buoni costumi dalla diffusione pubblica ed incontrastata del neomodernismo o sedicente "nouvelle théologie", già condannato da Pio XII quale cumulo di errori che «minacciano di sovvertire i fondamenti della Fede cattolica» 7, reviviscenza di quel modernismo già condannato da San Pio X quale "sintesi di tutte le eresie"8.

Questa diffusione pubblica di errori e di eresie fu drammaticamente denunciata dallo stesso Paolo VI, che giunse a parlare di "autodemolizione" della Chiesa e di "fumo di satana nel tempio di Dio"¹⁰, e fu così ammessa anche da Giovanni Paolo II agli inizi del suo pontificato in occasione di un Convegno per le missioni al popolo:

«Bisogna ammettere realisticamente e con profonda e sofferta sensibilità che i cristiani, oggi, in gran parte si sentono smarriti, confusi, perplessi e perfino delusi; si sono sparse a piene mani idee contrastanti con la Verità rivelata e da sempre insegnata; si sono propalate vere e proprie eresie, in campo dogmatico e morale, creando dubbi, confusioni, ribellioni; si è manomessa la liturgia; immersi nel "relativismo" intellettuale e morale, e perciò nel permissivismo, i cridall'ateismo, tentati sono stiani dall'agnosticismo, dall' illuminismo vagamente moralistico, da un cristianesimo sociologico, senza dogmi definiti e senza morale oggettiva»11.

Stato, dunque, di grave necessità pubblica o generale: grave, perché sono minacciate la fede e la morale; pubblica o generale, perché questi beni spirituali indispensabili alla salvezza, sono minacciati in "gran parte" del popolo cristiano.

Oggi, dopo vent'anni di pontificato, la situazione non solo non è mutata ma deve dirsi notevolmente aggravata «Si credeva – riconobbe già Paolo VI che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chie sa. È venuta, invece, una giornata di nu vole, di tempesta, di dubbio» 10. Sotto queste "nuvole", in questa "tempesta", tra questi "dubbi", le anime nondimeno de vono tendere al porto dell'eterna salvezzonel breve tempo di prova loro concesso. Chi può negare che generalmente oggi molte anime versano in stato di "gravi necessità spirituale"?

●1° principio: la grave necessità di molti va equiparata alla necessità estrema del singolo

E' dottrina comune di teologi e canonisti che la necessità grave di molti (o generale o pubblica) va equiparata alla necessità estrema del singolo: «Gravis necessitas communis extremae equiparatur» (P. Palazzini Diction. morale et canonicum vol. I p. 571).

E' questo un principio fondamentale, perché viene a dire che nella necessità grave di molti è lecito ciò che è lecito nella necessità estrema del singolo. E questo – spiegano i teologi – per più ragioni:

- 1) perché tra molte persone in grave necessità non mancheranno singole
 anime in stato di estrema necessità: in
 un'epidemia, ad esempio, non mancheranno anime incapaci di un atto di
 contrizione perfetta e che quindi per
 salvarsi hanno bisogno dell' assoluzione sacramentale; parimenti, se viene diffusa un'eresia, non mancheranno anime incapaci di difendersi dai
 sofismi degli eretici e perciò in pericolo di perdere la fede¹²;
- 2) perché la grave necessità spirituale di molti è una minaccia anche per il bene comune della società cristiana: non solo non c'è necessità spirituale di molti scrive il Suarez che non diventi estrema per singole persone, ma «in siffatto genere di necessità sono quasi sempre in grave pericolo la stessa religione cristiana e il suo onore» 13.

Da notare che il bene comune va considerato in pericolo non solo quando molti ricevono effettivamente un danno (nel nostro caso: perdono la fede), ma anche quando possono riceverlo (nel nostro caso: possono perdere la fede) per il solo fatto che sussiste una causa oggettiva che rende possibile questo danno 14. Per giudicare oggi in pericolo il bene comune, è sufficiente la diffusione di errori ed eresie già condannati dalla Chiesa, che espongono le vecchie generazioni alla perdita della fede e privano le nuove generazioni della trasmissione integra della Dottrina, spogliando tutti – vecchi e giovani – dei beni loro dovuti dalla gerarchia a norma del diritto divino naturale e positivo ed anche a norma del diritto ecclesiastico (can. 682 del Codice pianobenedettino e can. 213 del nuovo Codice):

dottrina e Sacramenti, i cui riti sono oggi lasciati in balìa della "creatività" ovvero di quell' «arbitrio dei privati, siano pure essi membri del clero» già condannato da Pio XII nella Mediator Dei. Il che basta per dire che oggi non solo molte anime versano in stato di grave necessità, ma è compromesso anche il «doppio fine che la Chiesa persegue: il bene della comunità religiosa e l'eterna salvezza [delle anime]» 15 e quindi è in gioco – è il commento di Pio XII al suddetto can. 682 – «il senso e lo scopo medesimo di tutta la vita della Chiesa» 16 e quindi il bene comune.

• 2° principio: la grave necessità generale o pubblica senza speranza di soccorso da parte dei legittimi Pastori impone, per diritto naturale e divino, un dovere di soccorso "sub gravi", che per un Sacerdote e specie per un Vescovo è radicato nel proprio stato.

A chi spetta soccorrere le anime in stato di necessità? A titolo di giustizia (ex officio) spetta ai legittimi Pastori, ma se, per qualsiasi motivo, venga a mancare il loro soccorso, a titolo di carità (ex caritate) questo dovere ricade su chiunque abbia la possibilità di prestare soccorso⁶. Sant'Alfonso e il Suarez osservano che il potere d'ordine aggiunge al dovere di carità un dovere di stato: il dovere dello stato sacerdotale, istituito da Gesù Nostro Signore appunto per sovvenire alla necessità spirituale delle anime¹⁷.

Da notare che il dovere di carità imposto dalla necessità delle anime è un dovere sub gravi, cioè sotto pena di peccato mortale; infatti, il massimo comandamento, il comandamento della carità, obbliga a soccorrere il prossimo nella necessità, massimamente spirituale, e vi obbliga sotto pena di peccato mortale nella necessità estrema o quasi estrema del singolo e nella necessità grave di molti, che ad essa si equipara¹⁸. Perciò il Genicot scrive che «può essere grave [così "da peccare mortalmente omettendolo"] l'obbligo di soccorrere il popolo che, diversamente, per gli sforzi degli eretici e degli increduli, perderebbe la fede, soprattutto perché talvolta è moralmente impossibile per i più semplici riconoscere i loro sofismi e perciò molti probabilmente verseranno in estrema necessità» 19.

Questo dovere di carità in alcuni casi può obbligare anche con rischio della propria vita, della propria fama e dei pro-

pri beni. Sant'Alfonso dice che così obbliga la grave necessità spirituale pubblica o generale e che perciò «si è tenuti a rischio della vita ad amministrare i sacramenti al popolo che diversamente sarebbe in pericolo di perdere la fede»20. Dello stesso parere è il Suarez: «se sapessi che un'eresia è predicata tra il popolo da eretici, sarei tenuto ad oppormi ad essi anche con (mio) pericolo»21. A sua volta, il Billuart scrive: «se un eretico perverte con una falsa dottrina un'intera comunità, il privato [cioè il semplice fedele e il sacerdote che non è ufficialmente investito della cura di quelle anime] è tenuto, potendolo, ad impedirlo a rischio della vita. Se, infatti, chiunque è tenuto a sovvenire a rischio della vita al bene comune temporale, a maggior ragione al bene spirituale. Tanto più che in tal caso molti singoli si troverebbero in estrema necessità» 22.

Odierno stato di grave necessità generale senza speranza di soccorso da parte dei legittimi Pastori

L'odierna necessità grave e generale delle anime è generalmente senza speranza da parte dei legittimi Pastori, perché questi generalmente sono o travolti o paralizzati dal neomodernistico corso ecclesiale.

E innegabile, infatti, che le «idee contrastanti con la Verità rivelata e da sempre insegnata», le «vere e proprie eresie in campo dogmatico e morale» per cui «i cristiani oggi, si sentono smarriti, confusi, perplessi»¹¹, o sono direttamente propugnate dai membri della gerarchia (Vescovi ed autorità romane) o li trovano conniventi o muti. «La Chiesa – ammise già Paolo VI - si trova in un'ora di inquietudine, di autocritica, si direbbe perfino di autodemolizione... La Chiesa quasi quasi viene a colpire se stessa»; il che, in modo teologicamente esatto, viene a dire che oggi la Chiesa e le anime sono aggredite dai ministri stessi della Chiesa come ai tempi dell'arianesimo, quando "sacerdoti di Cristo combattevano contro Cristo" 23.

È un fatto che Romano Amerio in lota Unum ha potuto documentare le deviazioni dottrinali del postconcilio unicamente con «testi conciliari... atti della Santa Sede... allocuzioni papali... dichiarazioni di cardinali e vescovi... pronunciati di conferenze episcopali... articoli de "L'Osservatore Roma-

no"»; in breve con «manifestazioni ufficiali o ufficiose della Chiesa gerarchica»²⁴ giungendo alla conclusione che «la corruzione dottrinale ha cessato di essere fenomeno di piccole cerchie esoteriche» ed «è diventata una azione pubblica del corpo ecclesiale con le omelie, con i libri, nella scuola e nella catechesi»²⁵.

Nel medesimo Iota Unum Romano Amerio illustra quella che egli chiama la "desistenza" dell'Autorità, cioè la rinuncia da parte dell'Autorità Suprema ad esercitare il potere ricevuto da Cristo Nostro Signore per condannare l'errore e rimuovere gli erranti²⁶. «Tanti si aspettano - così Paolo VI - dal Papa gesti clamorosi, interventi energici e decisivi. Il Papa non ritiene di dover seguire altra linea che non sia quella della confidenza in Gesù Cristo, cui preme la sua Chiesa più che a qualunque altro. Sarà Lui a sedare la tempesta», il che è di fede, ma non esonera Pietro dal dovere di tenere le veci di Cristo nel governo della Chiesa, riprendendone e raddrizzandone il timone.

Per il pontificato di Giovanni Paolo II può bastare la seguente dichiarazione del Prefetto della Congregazione per la Fede, card. Ratzinger, alla Conferenza episcopale cilena: «Il mito della durezza vaticana di fronte alle deviazioni progressiste si è palesato come una vacua elucubrazione. Fino ad oggi si sono emesse fondamentalmente soltanto ammonizioni e in nessun caso pene canoniche in senso proprio»²⁷.

La "desistenza" dell'Autorità Suprema dinanzi all'errore e agli erranti comporta la medesima desistenza di ogni altra autorità nella Chiesa. Lo documenta lo stesso card. Ratzinger nel medesimo discorso all'episcopato cileno: «Lo stesso Vescovo, che, prima del Concilio, aveva cacciato un professore irreprensibile per il suo parlare un po' rustico, non fu in grado di allontanare, dopo il Concilio, un docente che negava apertamente alcune verità fondamentali della Fede».

Ora, dovunque le anime non possono sperare soccorso dai legittimi pastori,
s'impone a chiunque ne abbia la possibilità il dovere sub gravi di prestare soccorso ai cattolici «in gran parte» «tentati
dall'ateismo, dall' agnosticismo... da un
cristianesimo sociologico, senza dogmi
definiti e senza morale oggettiva», e questo dovere ricade anzitutto sui Vescovi e
poi sui Sacerdoti, perché il non soccorrere
le anime in stato di necessità spirituale è
cosa non solo contraria al precetto della
carità, ma è anche cosa «directe pugnans

cum statu episcopali et sacerdotali», «in diretto contrasto con lo stato episcopale e sacerdotale» (Suarez).

Dovere di supplenza dei Vescovi

Questo dovere di soccorso anzitutto s'impone ai Vescovi e ad un titolo tutto speciale. Papato ed episcopato - scrive il card. Journet - «sono due forme, una indipendente...; l'altra subordinata d'uno stesso potere che viene da Cristo ed è ordinato alla salvezza eterna delle anime»28. In parole povere: Papa e Vescovi sono nella Chiesa per diritto divino positivo come marito e moglie sono nella famiglia per diritto divino naturale: il Vescovo subordinato al Papa, così come la moglie deve esserlo al marito, ma entrambi ordinati allo stesso fine: il bene della Chiesa e la salvezza delle anime. E come s'impone anzitutto alla moglie un dovere di supplenza nei limiti delle sue possibilità, qualora il marito, con o senza sua colpa, venga meno al suo compito, così anzitutto ai Vescovi s'impone un dovere di supplenza, nei limiti delle loro possibilità, qualora il Papa, con o senza sua colpa, non provveda alla necessità delle anime.

3º principio: nella grave necessità pubblica il dovere di soccorso è coestensivo al dovere d'ordine (e non di giurisdizione) e il potere di giurisdizione scaturisce dalla domanda dei fedeli, e non dal consenso del Superiore gerarchico (Ecclesia supplet iurisdictionem)

Nella necessità si è tenuti a prestare soccorso, occorrendo, entro i limiti delle proprie possibilità; il che, per un Sacerdote e un Vescovo, viene a dire entro i limiti del proprio potere d'ordine. E per ciò che nella necessità estrema del singolo e nella necessità grave di molti, qualunque Sacerdote è tenuto sub gravi a dare l'assoluzione sacramentale, anche se privo di giurisdizione⁶. Sant'Alfonso scrive che persino «lo scomunicato vitando se può validamente amministrare i sacramenti è tenuto ad amministrarli in articulo mortis [necessità estrema del singolo = necessità grave di molti] per precetto divino e naturale, cui non potrebbe opporsi il precetto umano della Chiesa 29 .

In breve: richiedendolo l'estrema necessità del singolo o la grave necessità di molti, si può lecitamente, anzi si deve sotto pena di peccato mortale tutto ciò che si può validamente in virtù del potere d'ordine. La giurisdizione necessaria si acquisisce, di volta in volta, dietro richiesta delle anime: si veda il can. 2261 §§2 e 3 del Codice piano-benedettino, dove si dice che i fedeli possono «ex qualibet iusta causa» chiedere i sacramenti al Sacerdote scomunicato [che la Chiesa ha privato di giurisdizione] e «allora lo scomunicato, così richiesto, può amministrarli»: («et tunc excommunicatus requisitus potest eadem ministrare»). «La loro [dei fedeli] domanda dà al Sacerdote scomunicato il potere di amministrare i sacramenti» è il commento del padre Hugueny O.P.30. Il che significa che, nella necessità, l'esercizio del potere d'ordine in tutta l'ampiezza necessaria è chiamato all'atto non dalla volontà del superiore gerarchico, ma direttamente dallo stato di necessità: «l'azione altrimenti proibita...viene resa lecita e permessa dallo stato di necessità» così l'Enciclopedia Cattolica alla voce necessità (stato di).

In tali circostanze straordinarie la giurisdizione mancante si dice che è "supplita" dalla Chiesa. Il Concilio di Trento (sess. 14, c. 7), infatti, ci assicura che è contro il pensiero della Chiesa che le anime si perdano a motivo di riserve o limitazioni giurisdizionali: «molto piamente, affinché per questo motivo nessuno vada perduto, è stato sempre custodito nella Chiesa di Dio che nessuna riserva [giurisdizionale] sussista in pericolo di morte [estrema necessità del singolo, cui va equiparata la necessità grave di molti]»³¹. E Innocenzo XI, troncando ogni controversia sull'argomento, stabilì definitivamente che, nella necessità la Chiesa supplisce la giurisdizione mancante persino ai Sacerdoti eretici, degradati e scomunicati vitandi 32.

Il pensiero e la prassi della Chiesa hanno a fondamento il principio che nella necessità s'impone, per diritto naturale e positivo, un grave dovere di carità e che contro il diritto divino e naturale la Chiesa non ha nessun potere. Abbiamo già citato Sant'Alfonso: al «precetto divino e naturale... non potrebbe opporsi il precetto umano della Chiesa». Il Suarez a sua volta scrive: «La giustizia o la carità comanda di evitare... il danno del prossimo e a questo precetto [divino] non può opporsi ragionevolmente la legge umana»33. San Tommaso, infine, ricorda che «le disposizioni del diritto umano non possono mai contravvenire al diritto naturale e alla legge di Dio» (S. Th. II II q.

of a.7). Questo vale anzitutto per il diritto umano ecclesiastico, ordinato a facilitare, non ad impedire, l'esercizio della carità. Perciò il padre Cappello scrive che è certo che la Chiesa supplisce giurisdizione per provvedere o all'estrema necessità del singolo o «alla pubblica o generale necessità dei fedeli» ³⁴. «La ragione è – spiega Sant'Alfonso – che altrimenti molte anime si perderebbero e perciò ragionevolmente si presume che la Chiesa supplisca la giurisdizione» ³⁵.

In altri termini, come nella necessità materiale le cose tornano alla loro primaria destinazione, che è l'utilità di tutti gli uomini in generale, così nella necessità spirituale il potere d'ordine torna alla sua primaria destinazione, che è quella di provvedere alla necessità di tutte le anime in generale, e cade la limitazione (o privazione totale) della giurisdizione derivante dalle leggi ecclesiastiche (36): «Qualunque sacerdote - spiega San Tommaso - in virtù del potere d'ordine, ha potere indifferentemente su tutti [gli uomini] e per tutti i peccati; il fatto che non possa assolvere tutti da tutti i peccati dipende dalla giurisdizione imposta dalla legge ecclesiastica. Ma poiché "la necessità non sottostà a legge" [c. Consilium de observ. Ieiun., De Reg. iur. (V Decretal.) c. 4], in caso di necessità, non è impedito dalla disposizione della Chiesa di poter assolvere anche sacramentalmente, dato che ha il potere d'ordine» (S. Th. Suppl. q. 8 a.6).

La dottrina sulla "giurisdizione supplita" si applica anche nel caso di un Vescovo che in straordinaria necessità ordini un altro Vescovo e il primato di giurisdizione del Romano Pontefice non è in discussione/Conferma storica

La dottrina sulla giurisdizione supplita è trattata ordinariamente a proposito del sacramento della Penitenza, perché la carenza di giurisdizione rende la confessione non solo illecita, ma anche invalida. Questa dottrina, però, può essere per analogia applicata anche in altri campi ³⁷. Perciò, come un sacerdote nella necessità estrema del singolo o nella grave necessità pubblica senza speranza di soccorso dai legittimi pastori può, anzi deve assolvere sacramentalmente «dato che [ne] ha il potere d'ordine» (S.Th. cit.), così un Vescovo, se lo richieda una grave e generale necessità delle anime senza speranza di soccorso dai legittimi Pastori, può anzi

ha il dovere di trasmettere l'episcopato, dato che [ne] ha il potere d'ordine.

Il padre Cappello S.J. dice che è certo che la Chiesa supplisce giurisdizione per provvedere alla «pubblica o generale necessità dei fedeli» in tutti questi casi «nei quali ha manifestato o espressamente o almeno tacitamente di volerla supplire» 38. Ora, consta dalla storia che la Chiesa ha manifestato, almeno tacitamente, la volontà di supplire giurisdizione per la consacrazione di altri Vescovi in caso di grave necessità spirituale generale o pubblica: nella storia a noi più vicina oltre la "cortina di ferro" Vescovi "clandestini" sono stati consacrati senza benestare pontificio per provvedere alla grave necessità generale delle anime e nella storia più antica durante la crisi alcuni Vescovi, tra ariana, cui Sant'Eusebio di Samosata, senza mandato pontificio, non solo consacrarono, ma persino stabilirono in sedi episcopali altri Vescovi³⁹ e la Chiesa non ha esitato a proclamarne la santità.

Il card. Billot scrive che Gesù Nostro Signore ha istituito il primato, ma ha lasciato in qualche modo indefiniti i limiti del potere episcopale, appunto perché «non sarebbe stato conveniente che dal diritto divino fosse stato immutabilmente determinato ciò che avrebbe dovuto rimanere talvolta soggetto a mutamento per la varietà delle circostanze e dei tempi, per la maggiore o minore facilità di ricorso alla Sede Apostolica e altre cose simili» (De Ecclesia Christi q.XV §2 p. 713).

Di fatto la storia conferma che lo stato di necessità ha dilatato, con i doveri dei Vescovi, anche il loro potere di giurisdizione. Dom A. Grea, il cui attaccamento al primato è al di sopra di ogni sospetto, nel suo libro De l' Eglise et de sa divine constitution, dedica un intero capitolo a «L'azione straordinaria dell' episcopato» (vol. I p. 218). Non solo agli inizi del cristianesimo - egli dice - le «necessità della Chiesa e del Vangelo» richiesero che il potere d'ordine episcopale fosse esercitato in tutta la sua ampiezza, senza limitazioni giurisdizionali (p. 214), ma anche in epoche successive circostanze straordinarie richiesero «manifestazioni più rare e più straordinarie ancora» del potere episcopale (p. 218), per «porre rimedio alle pressanti necessità del popolo cristiano» (ivi e s.), per le quali non c'era speranza di soccorso da parte dei legittimi Pastori e del Papa. In siffatte circostanze, nelle quali è in gioco anche il bene comune della Chiesa, le limitazioni giurisdizionali cadono e «ciò che vi è di universale» nel potere episcopale – dice dom Grea – «viene direttamente in soccorso delle anime» (p. 218): «Così nel IV secolo si vide Sant'Eusebio di Samosata percorrere le Chiese orientali devastate dagli ariani e ordinare per loro Vescovi cattolici senza avere su di esse nessuna giurisdizione speciale» (op. cit p. 218.).

Palazzini ricorda che «oggi la giurisdizione [su una Diocesi] è conferita [ai Vescovi] direttamente ed espressamente dal Papa [...]; anticamente, però dipendeva più indirettamente dal Vicario di Cristo quasi di per se stessa [quasi ex sese] fluisse dal Papa su quei Vescovi, che stavano in unione e pace con la Chiesa Romana, madre e capo di tutte le Chiese»40. E "quasi di per se stessa" la giurisdizione sembra essere fluita dal Papa nella storia della Chiesa ogniqualvolta lo ha richiesto una grave necessità della Chiesa e delle anime. In siffatte circostanze straordinarie - dice dom Grea l'episcopato agi «forte del tacito consenso del suo Capo reso certo dalla necessità» (op. cit. vol. I p. 220). Da notare che dom Grea non dice che il consenso del Papa rese certi i Vescovi della necessità, ma che, al contrario, la necessità li rese certi del consenso del Papa. E perché mai la necessità rese "certo" il consenso del loro Capo, consenso che in realtà quei Vescovi ignoravano? Evidentemente perché nella necessità il parere positivo di Pietro è dovuto: se da Cristo, in forza del primato, Pietro ha il potere di allargare o restringere l'esercizio del potere d'ordine episcopale, da Cristo ha anche il dovere di allargarlo o restringerlo secondo la necessità della Chiesa e delle anime. Nell'esercizio del potere delle Chiavi, infatti, Cristo rimane sempre l'«agente principale» ("chiave d'eccellenza") e "nessun altro uomo può esercitarlo [il potere delle Chiavi] come agente principale" (S. Th. Suppl. q.19 a.4), ma solo "come strumento e ministro di Cristo" ("chiave di ministero") (S. Th. Suppl. q.18 a 4). Anche le Chiavi di Pietro sono "chiavi di ministero" e perciò neppure Pietro può usare arbitrariamente del potere delle Chiavi, ma deve attenersi all'ordine divino. E l'ordine divino è che la giurisdizione fluisca agli altri per mezzo di Pietro, sì, ma in modo che sia provveduto «in maniera sufficiente alla salvezza dei fedeli» (San Tommaso 4 Contra Gentiles c.72). Perciò, se Pietro impedisse che sia provveduto sufficientemente alla necessità delle anime, agirebbe contro l'ordine

divino ed incorrerebbe in gravissima colpa (si veda S. Th. Suppl. q.8 artt. 4-5-6-8-9 ss.).

Il Primato altro non è che il possesso pienissimo di quel «pubblico potere di governare i fedeli affinché conseguano la vita eterna»41; è la pienezza di quel potere di giurisdizione che è «concesso non a vantaggio del depositario, ma per il bene del popolo e per l'onore di Dio» (S.Th. Suppl. q. 8 a. 5 ad 1) e «nessuna ragione di diritto e nessun senso di equità sopporta che ciò che è stato salutarmente istituito per il vantaggio degli uomini sia volto in loro danno» (Digesto cit. in S. Th. I II q. 96 a. 6 e II II q. 60 a. 5 ad 2). Perciò dom Grea scrive che le manifestazioni straordinarie del potere episcopale non mettono in questione la dottrina sul primato, perché la necessità senza speranza di soccorso dai legittimi Pastori riconduce l' «azione straordinaria» dell' episcopato «alle leggi essenziali della gerarchia», che non si riducono affatto alle leggi giurisdizionali ordinarie.

Anche San Tommaso illustrando la costituzione gerarchica della Chiesa scrive: «colui che ha un potere universale [il Papa] può esercitare su tutti il potere delle chiavi: coloro invece che sotto di lui hanno ricevuto un potere distinto [i Vescovi] non possono usare il potere delle chiavi su chiunque, ma solo su quelli che sono loro toccati in sorte; salvo i casi di necessità» (S. Th. Suppl. q. 20 a 1). Il che vuol dire che la costituzione gerarchica della Chiesa, e quindi il primato, non è messa in questione dall'«azione altrimenti proibita e che viene resa lecita e permessa dallo stato di necessità»42.

Confutazione di alcune obiezioni erronee

Nel caso di mons. Lefebvre, invece, alcuni, nell'ansia di salvare il primato pontificio (che, trattandosi di stato di necessità, non è in questione) hanno preteso di racchiudere il potere di soccorso dei Vescovi entro i limiti del potere di giurisdizione. Ad esempio, secondo gli autori di un opuscolo (43) il problema posto dalle consacrazioni episcopali di mons. Lefebvre va affrontato non solo dal lato del potere d'ordine, ma anche dal lato del potere di giurisdizione e poiché è nell'«ordine di cose volute da Cristo stesso» che spetti sempre e soltanto al Sommo Pontefice «"elevare" l'inferiore [...] al livello di successore degli Apostoli, conferendogli una determinata giurisdizione [cosa che, però, mons. Lefebvre non ha fatto, precisando di trasmettere il solo

potere d'ordine]» (p. 15), «in nessun caso», neppure in caso di necessità, un Vescovo può ordinare un altro Vescovo senza mandato del Papa. E l'esclusione è così rigorosa che gli autori dell'opuscolo giungono a portare l'esempio dei Sacramenti: «Così - scrivono - chi non ha acqua per battezzare non può battezzare con l'aranciata il figlio morente» e «chi non è sacerdote non può dare l'assoluzione a un morente che pur ne avrebbe bisogno» (p. 57).

Cattiva teologia e pessima logica. Lasciamo la risposta a San Tommaso: «Il battesimo deve la sua efficacia alla consacrazione della materia sacramentale [e perciò nessuno potrà mai battezzare con l'aranciata]... Invece l'efficacia del sacramento della penitenza [così come del sacramento dell'ordine] deriva dalla consacrazione del ministro» (S. Th. Suppl. q. 8 a. 6 ad 3).

Perciò, chi non è sacerdote non può assolvere neppure in caso di necessità, perché privo del potere d'ordine; se lo facesse, opererebbe invalidamente e perciò, non avendone il potere, non ne ha nemmeno il dovere. Invece chi ha il potere d'ordine opera validamente e perciò, in caso di necessità, occorrendo, può lecitamente, anzi deve tutto ciò che può validamente: un sacerdote assolvere e un vescovo anche consacrare un altro vescovo «dato che [ne] ha il potere d'ordine» (S. Th. cit.). Le leggi che limitano il potere d'ordine episcopale non sono leggi irritanti o inabilitanti, cioè che rendono nullo l'atto o rendono il soggetto incapace di compierlo validamente, quali sono, invece, le leggi divine sulla materia e sul ministro dei Sacramenti, ma sono leggi giurisdizionali e quindi ecclesiastiche. Scrive, infatti, Sant' Alfonso: «circa la materia o la forma dei sacramenti» la Chiesa non ha potere (nil potest Ecclesia), «ma circa la giurisdizione la Chiesa può supplire e si presume che supplisca certamente per il bene delle anime»44.

Ed infatti, mentre in tutta la storia della Chiesa non si trova un solo cristiano battezzato con succo d'arancia, si trovano, invece, dei vescovi nominati, ordinati ed istituiti "inconsulto Petro" (Suarez) e persino in periodo di sede vacante⁴⁵. Il che non sarebbe mai potuto accadere se rientrasse nell'« ordine di cose voluto da Cristo stesso» che spetti sempre e soltanto a Pietro nominare ed istituire i vescovi e "in nessun caso" ad un altro vescovo. Se così veramente fosse, l'«ordine di cose voluto da Cristo stesso»

sarebbe stato ripetutamente e per secoli

violato dalla Chiesa, il che è insostenibile. Anche gli autori dell'opuscolo, messi di fronte all'argomento storico (pp. 63 s.), scrivono che questo dimostra che «la Chiesa sa essere realista» e che il Concilio di Nicea (325), designando i metropolitani come competenti nella nomina ed istituzione dei Vescovi, parla «esplicitamente di difficoltà di ordine geografico» (p. 64 nota a). Decisamente, gli autori dell'opuscolo non si rendono conto della loro contraddizione: come dimostra l'esempio dei sacramenti da loro addotto, quando si tratta dell'«ordine di cose voluto da Cristo stesso», la Chiesa non può essere "realista" né ci sono motivi di ordine geografico che tengano. Così, ad esempio, alla Chiesa non è consentito di essere "realista" per il ministro o per la materia dei Sacramenti e perciò non ha mai potuto permettere per "motivi geografici" che un prete ordinasse un Vescovo⁴⁶ né che nei Paesi, in cui non si coltiva la vite si celebrasse la S. Messa con materia diversa del vino di vite (si pensi alle difficoltà del card. Massaia in Abissinia). Se, dunque, la Chiesa, per la nomina e l'istituzione dei Vescovi, ha potuto esser "realista" e tener conto delle "difficoltà geografiche", è segno che non è nell'«ordine di cose volute da Cristo stesso» che la nomina e l'istituzione di un Vescovo spetti sempre e soltanto al Romano Pontefice e che perciò non è affatto vero che «in nessun caso», neppure in caso di necessità, un Vescovo possa nominare ed istituirne un altro. Ed infatti in passato, ad esempio quando l'eresia ariana minacciava tutta la Chiesa, così come ai giorni nostri oltre la cortina di ferro, richiedendolo la grave necessità senza speranza di soccorso delle anime e della Chiesa, Vescovi hanno consacrato non solo validamente, ma anche lecitamente, altri Vescovi, pur non avendone ricevuto mandato dal Papa e, a loro volta, i Vescovi consacrati, pur non avendo ricevuto mandato dal Papa, hanno esercitato, non solo validamente, ma anche lecitamente il proprio potere episcopale, perché la necessità della Chiesa e delle anime lo richiedevano. A segno che alcuni teologi, fatte le debite precisazioni, ipotizzano che la Chiesa supplisca tacitamente giurisdizione anche ai Vescovi ortodossi scismatici affinché con la consacrazione di altri Vescovi, oltre che con l'ordinazione di altri sacerdoti, sia provveduto alla necessità di tante anime⁴⁷. Dunque, il problema delle consacrazioni episcopali di mons. Lefebvre, si deve certamente affrontare

non solo dal lato del potere d'ordine, bensì anche dal lato del potere di giurisdizione, ma senza escludere la dottrina cattolica sulla "giurisdizione supplita" in specialibus adiunctis, in circostanze straordinarie, perché siamo nel campo della giurisdizione e nella Chiesa la giurisdizione è per le anime e non le anime per la giurisdizione.

* * *

Per la loro via erronea gli autori dell'opuscolo giungono a sostenere che «la questione delle consacrazioni è un affare fondamentalmente dogmatico e perciò immutabile nella sua soluzione, qualunque siano le circostanze» e di conseguenza «i disinvolti lex positiva non obligat ... [cum tanto incommodo] sembrano troppo sbrigativi» (p. 7).

A parte il fatto che nel caso di mons. Lefebvre non si tratta di "grave incomodo", ma, come vedremo, d'impossibilità morale assoluta ad obbedire sia alla legge che al Legislatore, di troppo sbrigativo qui c'è solo il "perciò" dell'affermazione: «è un affare fondamentalmente dogmatico e perciò immuta bile nelle sue soluzioni».

Una legge disciplinare, infatti (e tali sono le leggi giurisdizionali che disciplinano l'esercizio del potere d'ordine), anche se fondamentalmente dogmatica, non perde per questo la sua natura di legge disciplinare e non diventa, per questo una questione dogmatica e «perciò immutabile nelle sue soluzioni».

Nel codice di diritto Canonico c'è un diritto "proposto" dalla Chiesa (e sono le norme di diritto divino naturale e positivo, tra cui il canone sul primato), e un diritto "costituito" della Chiesa (tra cui le norme che restringono l'esercizio del potere d'ordine episcopale, come la riserva papale sulle consacrazioni episcopali)⁴⁸. Il diritto costituito dalla Chiesa è «fondamentalmente dogmatico», perché «la dogmatica... è il presupposto e la guida della norma canonica»49, ma la norma canonica resta ben distinta e distinguibile dal suo fondamento dogmatico. La distinzione si fa "ratione Legislatoris immediati", cioè guardando al Legislatore immediato della norma⁵⁰. Appare allora evidente che il primato è di diritto divino, perché istituito immediatamente da Nostro Signore Gesù Cristo, ma la riserva papale sulle ordinazioni episcopali è di diritto ecclesiastico, perché istituita direttamente dal Papa; il che ha reso possibile il variare in materia della disciplina

ecclesiastica attraverso i secoli: «dal secolo XI..., per gli abusi che da parte dei Metropoliti insorsero talvolta, la consacrazione dei Vescovi cominciò gradatamente ad essere riservata in alcuni luoghi al Sommo Pontefice e poi dal secolo XV la riserva divenne universale [e nella sola Chiesa latina]»⁵¹. Riserva, dunque, datata, introdotta tardivamente nella Chiesa e motivata dagli abusi insorti e non dal diritto divino.

Certo, il Papa ha istituito questa riserva vi primatus, in virtù del suo primato, e il primato è perciò il fondamento dogmatico di questa norma canonica, ma non è lecito per questo identificare la canonica col suo fondamento dogmatico così da affermare che la norma è «immutabile» al pari del suo fondamento dogmatico. Questo vuol dire annullare ogni distinzione tra diritto divino e diritto umano ecclesiastico, tra leggi dogmatiche e leggi giurisdizionali. Dichiarare una norma canonica "immutabile qualunque siano le circostanze" soltanto perché ha un "fondamento dogmatico" significa rendere immutabile tutto o quasi il Codice di Diritto Canonico ed annullare sic et simpliciter la dottrina cattolica sulle cause scusanti dall'obbligazione della Legge. Il che è evidentemente assurdo.

Conclusione: poiché Nostro Signore Gesù Cristo ha istituito il primato, ma non ha determinato direttamente i limiti della giurisdizione episcopale (v. Billot cit.) e li ha lasciati da determinare al Romano Pontefice vi primatus, resta fermo che la riserva papale sulle ordinazioni episcopali non è di diritto divino, ma ecclesiastico, e quindi non è «immutabile qualunque siano le circostanze», ma al contrario, come tutto il diritto costituito dalla Chiesa, sottintende sempre la clausola «salvo il bene comune e la salus animarum in un caso particolare e straordinario prudentemente esaminato»; clausola che, «essendo universale e derivando per forza di ragione dalla natura delle cose, è omessa dal diritto nelle leggi particolari, senza che tuttavia cessi di limitare veramente la materia e l'obbligazione determinata da ogni legge umana»52.

(continua)
Hirpinus

) Motu Proprio del 2 luglio 1988

2) Brisbois A propos des lois purement pénales in Nouvelle revue theologique 65 (1938) p. 1072

- V. can. 20 del Codice piano-benedettino e F.
 M. Cappello S.J. Ius suppletorium in Summa iuris canonici vol. I, Roma 1961, p. 79
- 4) V. E. Eichmann-Kl. Mörsdof Trattato di diritto canonico e G. May Legittima difesa, resistenza, necessità
- 5) San Tommaso Summa Theologiae Suppl. q. 8 a. 6; v. anche P. Palazzini Dictionarium morale et canonicum voce caritas (erga proximum)
- 6) Si veda, ad esempio, P. Palazzini Dictionarium morale et canonicum voce caritas; Billuart De charitate diss. IV art. 3; Genicot S.J. Institutiones Theologiae moralis vol. 1 217 A e B. ecc.
- 7) Humani Generis 1950
- 8) Motu Proprio 18 novembre 1907
- Discorso al Seminario Lombardo in Roma del 7 dicembre 1968
- 10) Discorso del 30 giugno 1972
- 11) L'Osservatore Romano 7 febbraio 1981
- 12) V.E. Genicot S.J. Institutiones theologiae moralis vol. I 217B; Billuart De caritate Diss. IV art. 3; Sant'Alfonso Theologia moralis lib. 3 n. 27
- 13) F. Suarez De charitate disput. IX sect. II n. 4
- 14) V. Roberti-Palazzini Dizionario di teologia morale, ed. Studium, voce giurisdizione supplita
- 15) Naz Dict. Droit Canonique voce droit canonique col. 1446
- 16) Discorso (in francese) al secondo Congresso mondiale dell' apostolato dei laici ottobre 1957
- 17) Sant' Alfonso *Theologia moralis* 1.6 tract. 4 n. 625 e *Opere Morali* ed. Marietti, Torino 1848 tract. XVI cap. VI nn. 126-127
- 18) 1 Gv. 3,17; S. Th. II II q. 32 a. 1 e a. 5 ad 2; q.71 a. 1; Billuart De caritate dissert. IV art. 3
- 19) E. Genicot S.J. op. cit. vol. I n. 217 B e C
- 20) Theologia moralis 1. 3 tract. 3 n. 27
- 21) F. Suarez De charitate disput. 9 sect. II n. 4
- 22) De charitate dissert. IV art. 3
- 23) San Girolamo Adversus Luciferianos
- 24) R. Amerio *Iota Umum*, ed. Ricciardi, prima ed. pp. 3-4
- 25) Ivi p. 597
- 26) Ivi pp. 126 ss.
- 27) Il Sabato 30 luglio/5 agosto 1988
- 28) Ch. Journet L'Eglise du Verbe Incarnévol. I
- 29) Sant' Alfonso Theologia Moralis 1. VI, tract. 4 n. 560
- 30) Somme Theologique t. XIII La Penitence p. 420
- 31) Il Suarez (De poenitentia disp. XXVI, sect. IV n. 6) si domanda se questa perpetua e comune consuetudine custodita dalla Chiesa non sia di istituzione divina. In ogni caso egli conclude la Chiesa non potrebbe abolirla, perché questo sarebbe usare del potere "non per edificare, ma per demolire" (ivi)
- 32) Sant'Alfonso De poenitentiae sacramento trattato XVI cap. V n. 92
- 33) F. Suarez De Legibus I. VI c. VII n. 13
- 34) F. M. Cappello Summa Iuris Canonici vol. I p. 258 n.258 § 2; v. anche P. Palazzini Dictionarium cit. voce iurisdictio suppleta
- 35) Sant'Alfonso De poenitentiae sacramento trattato XVI c. V n. 90
- 36) San Tommaso S. Th. II II q. 66 a. 7; cfr. II II q. 32 a. 7 ad 3
- 37) V. P. Palazzini Dictionarium morale et canonicum voce iurisdictio suppleta

- 38) F. M. Cappello S.J. Summa iuris canonici vol. I Roma 1961 p. 252
- 39) V. Manlio Simonetti La Crisi ariana nel IV secolo Institutum Patristicum Augustinianum Via S. Uffizio 25, Roma 1975
- 40) Dictionarium morale et canonicum voce episcopi
- 41) Ivi voce iurisdictio
- 42) Enciclopedia Cattolica voce necessità (stato di)
- 43) Du sacre episcopale contre la volonté du Pape, saggio collettivo della "Fraternità San Pietro"
- 44) De poenitentiae sacramento tract. XVI c. V n. 91
- 45) Ch. Journet L'Eglise du Verbe Incarné vol. I p. 528 nota 2
- 46) V. Salaverri De Ecclesia in Summa Theologiae BAC, Madrid
- 47) Ch. Journet op. cit. vol. II pp. 656-657. Padre Tito Centi O.P., nella nota 1 alla Somma Teologica di San Tommaso, ed. Salani II II q. 39 a. 4 scrive: «Ne abbiamo un indizio nel fatto che la Chiesa non richiede una confessione generale a quegli scismatici che ritornano all'unità né la convalidazione per i loro eventuali impedimenti matrimoniali»
- 48) V. P. Palazzini Dictionarium morale et canonicum voce Fontes iuris canonici; Naz Dictionnaire Droit canonique voce droit canonique
- 49) Naz loc. cit.
- 50) E. Genicot S.J. Institutiones theologiae moralis vol. I n. 85
- 51) P. Palazzini Dictionarium cit. voce mandatum apostolicum
- 52) L.Rodrigo Praelectiones theologicomorales comillenses II, tractatus De Legibus, Sal Terrae, Santander 1944 n. 393, 2°,
 p. 294 (cit. in Aequitas canonica di F. J.
 Urrutia S.J. Periodica de re morali, canonica, liturgica vol. 73 p. 46 nota 21, Pontificia Università Gregoriana).

"Badate a voi stessi e a tutto il gregge, di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti Vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, acquistata da Lui col proprio Sangue".

Atti 20,28

Un autore da prendersi con le molle

Riceviamo e pubblichiamo

Ho visto che nell'ultimo numero di sì sì no no (n. 20) c'è una citazione di Soloviev, peraltro ineccepibile. Tuttavia mi chiedo se sia prudente citarlo. Egli ha riconosciuto, sì, il primato di Pietro, ma alla luce di una visione "ecumenica" del cattolicesimo. È un autore da prendersi con le molle. Io ho qui con me la sua opera La Russia e la Chiesa universale (tr. it., Comunità, 1960). Questa "Chiesa universale" è la Chiesa cattolica? Non si direbbe, a ben vedere. Si tratta di un cattolicesimo sui generis. Intanto Soloviev cerca di dedurre razionalmente il concetto della Trinità dall'idea dell'Essere, il che mi pare assurdo (p. 197 ss.); poi, usa concetti quali "processo cosmogonico" e "anima del mondo", che vengono dalla cultura esoterica alla quale si era formato (pp. 231 ss., 217 ss.). Nostro Signore è definito "Uomo-Dio (pp. 118-9) e non mai "Dio fattosi uomo". Circa "l'uomo-Messia", ne sostiene la "preparazione" presso gli Indù, i Greci e gli Ebrei (p. 255 ss.). Gli Indù, capito?

Da notare questo passaggio: "Ma vi è l'unità vera [quella della vera Chiesa, cattolica, universale] che non si oppone alla pluralità, che non l'esclude, bensì, nel calmo godimento della propria superiorità, domina il suo contrario e lo sottopone alle sue leggi. La cattiva unità è il vuoto e il nulla: quella vera è l'essere uno che ha tutto in se stesso...". Questa unità "vera" deve essere quella della "vera Chiesa essenzialmente universale, cioè comprendente nella sua unità vivente l'umanità e il mondo tutto" (op. cit., pp. 197-198); Sottolineature mie.)

Come si vede, è un concetto di "Chiesa universale" che i fautori dell'attuale pluralistico ecumenismo sottoscriverebbero appieno.

C'è anche l'identificazione: Chiesa = umanità. In realtà, Soloviev mi sembra uno gnostico che volere far confluire la Chiesa russa e quella cattolica verso un'unità "superiore", il cui vero significato era chiaro solo agli "iniziati".

Lettera firmata

Vi sono degli uomini così stolti e miseri che non credono che Dio Onnipotente abbia potuto fare una cosa, perché essi non la possono fare o perché non l'hanno mai vista durante la loro vita.

Sant'Agostino (De Agone Christiano)

...sebbene nessuno possa nuocere a Dio in se stesso, si può tuttavia attentare alle cose di Dio, per esempio estirpando la fede o violando le cose sacre, che sono peccati gravissimi.

San Tommaso (S. Th. I II q.73 a.8 ad 2)

Il numero del nostro fax è 06/963.69.14

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa. Sped. Abb. Postale Comma 27 - Art. 2- Legge 549/95 ROMA



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana si si no no

Bollettino degli associati al Centro Cattolico Studi Antimodernisti

San Pio X Via della Consulta 1/B - 1" piano - int. 5 00184 Roma - Tel. (06) 488.21.94

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso; Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau Direttore Responsabile: Maria Caso

Ouota di adesione al « Centro »: minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli) Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

> sì sì no no Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

> > Stampato in proprio